


Allegato alla delibera n. _____
della Giunta Municipale
N° 5 del 23.01.05

32-05
R5-2

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

***REGOLAMENTO CONCERNENTE IL
DIVIETO DI FUMO
NEI LOCALI CHIUSI, I SERVIZI PUBBLICI
ED I LUOGHI DI LAVORO
COMUNQUE UTILIZZATI DAL COMUNE***



Art. 1

Scopo e contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato in applicazione della vigente normativa che disciplina il divieto di fumo nei locali/servizi pubblici e nei luoghi di lavoro, come di seguito elencata:

- Legge n. 584 del 11.11.1975
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001
- Art. 51 della Legge n. 3/2003
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003
- Art. 19 del D.L. 9.11.2004
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004
- Circolare del Ministero della Salute del 17.12.2004.

Art. 2

Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, oltre agli utenti che accedono nei luoghi/servizi del Comune, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali/servizi stessi o che utilizzi autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di servizi pubblici comunali.

Art. 3

Luoghi in cui vige il divieto

E' fatto divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi degli edifici, utilizzati a qualunque titolo, dall'Amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed Istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per luoghi chiusi deve intendersi qualsiasi locale o area chiusa considerata in senso lato, cioè includendovi anche le pertinenze (es. corridoi, servizi, magazzini, soffitte, etc.)

Il divieto di fumare è esteso a tutti gli autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di servizi pubblici comunali.

In caso di eventuali dubbi interpretativi della normativa sul divieto di fumo, gli stessi dovranno essere valutati alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale è proibito fumare in tutti i luoghi chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali appositamente riservati ai fumatori, se esistenti, e purché dotati delle caratteristiche previste dalla legge.

Art. 4

Pubblicizzazione del divieto

Nei luoghi nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli che saranno contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Nelle strutture con più locali:

- nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono situati cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, dalle sanzioni amministrative applicabili ai contravventori, dai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dai soggetti cui compete applicare le misure sanzionatorie;
- negli altri locali sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Per i locali/veicoli utilizzati dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederanno i rispettivi competenti organi dirigenziali.

I locali eventualmente destinati ai fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente la scritta "AREA PER FUMATORI".

Art. 5

Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il Direttore Generale, sentiti i Responsabili di Settore, provvederà a formale individuazione, per ogni struttura amministrativa e di servizio del Comune, di uno o più dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e degli ufficiali ed agenti cui compete di procedere all'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione e relative procedure amministrative conseguenti.

Per i locali/veicoli utilizzati dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, il responsabile della struttura, ovvero i dipendenti o collaboratori da lui incaricati, richiederà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ufficio competente o dal responsabile della struttura, da esibire in caso di richiesta all'utente cui è contestata l'infrazione.

